



Titolo

INFRAZIONI RELATIVE AD EMOLUMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E FONDO DI FINE CARRIERA - ART. 33 CG EMOLUMENTI - FORZA MAGGIORE – NOZIONE - DIFFICOLTÀ DI UNA PRESTAZIONE MONETARIA - NON ESCLUDE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Descrizione

La forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen.) è quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s'intende, il sorgere dell'impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. La semplice difficoltà di una prestazione, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 90/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 33 CGS; artt. 1218 CC; art. 1256 C.C.; art. 1256 CC; art. 45 CP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0090 CFA del 17 aprile 2023 (Monterosi Tuscia FC Srl - Sig. Fusano Mauro - Sig. Aliano Anthony H Ernest/Procura Federale)